



TRIBUNALE DI SPOLETO

Ufficio Fallimentare

N. 21/2016 R.C.P.

Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. Silvio MAGRINI ALUNNO *Presidente*

Dott. Roberto LAUDENZI *Giudice rel.*

Dott. Simone SALCERINI *Giudice*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 22 settembre 2021;

letto ricorso nell'interesse della ~~COMAS s.r.l.~~ in liquidazione, assegnataria del numero ~~68849270654~~, di partita I.V.A., con sede a Foligno (PG), Via Gran Sasso n.25, depositato il 7 dicembre 2016 e inteso a conseguire ammissione della medesima ~~COMAS~~ s.r.l. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo;

letto Decreto dal Tribunale di Spoleto adottato il 27 giugno 2017, depositato in data 28 giugno 2017 e mediante il quale la stessa ~~COMAS~~ s.r.l. in liquidazione veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo;

letto processo verbale delle attività compiute, davanti al Giudice Delegato, in corrispondenza del 29 ottobre 2020, giorno di adunanza dei creditori ammessi al voto;
rilevato come i crediti ammessi al voto corrispondano a € 1.247.907,10, in totale;

rilevato, quindi, come la maggioranza di tali crediti sia raggiunta allorché voto favorevole venga espresso da titolari di ragioni creditorie per un ammontare complessivo di € 623.953,56;

rilevato, poi, come, sempre in corrispondenza del 29 ottobre 2020, a conclusione delle precisate attività davanti al Giudice Delegato, avessero già comunicato voto favorevole all'approvazione della proposta di concordato all'inizio indicata, dalla società proponente sempre conservata identica, titolari di ragioni creditorie d'importo complessivamente pari a € 512.974,41;

rilevato, per altro, come alla data da ultimo indicata, nessun creditore abbia espresso parere sfavorevole alla proposta di concordato dalla stessa ~~COMA.D.~~ s.r.l. in liquidazione formulata;

rilevato, quindi, come, in tutto il periodo compreso fra il giorno 29 ottobre 2020 e il giorno 18 novembre 2020, nessuna comunicazione sia pervenuta in Cancelleria ai fini dell'espressione di voto;

rilevato, poi, come, nell'identico periodo, siano al Commissario Giudiziale pervenute dichiarazioni di voto a detta proposta favorevoli, per l'importo di €. 135.288,77, con la conseguenza che il valore delle ragioni creditorie alla proposta di concordato favorevoli raggiunge la cifra di € 648.263,18; rilevato, quindi, come, nel medesimo intervallo temporale, non sia al Commissario Giudiziale pervenuta alcuna dichiarazione di voto sfavorevole;

rilevato, quindi, come la proposta di concordato dalla ~~COMA.D.~~ s.r.l. in liquidazione



comunicata sia stata approvata dalla maggioranza dei creditori, con voto favorevole che, come sopra osservato, corrisponde alla somma di € 648.263,18, somma questa superiore a quella della maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari, in totale, a € 623.953,56;

letto ulteriore Decreto adottato il 25 maggio 2021 e depositato il 4 giugno 2021, col quale il Tribunale di Spoleto, all'esito delle operazioni di voto nel concordato, ha fissato, per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale, davanti a sé, oltre che per la trattazione di eventuali opposizioni all'omologazione della proposta di concordato dalla ~~COOP. S.R.L.~~ s.r.l. in liquidazione avanzata, l'udienza collegiale, in camera di consiglio, del giorno 22 settembre 2021;

rilevato come, con istanza telematicamente comunicata, datata il 21 luglio novembre 2021, il debitore, autore della proposta di concordato preventivo dai creditori approvata, abbia, a mezzo procuratore legalmente esercente, domandato della proposta stessa l'omologazione; rilevato come, nel termine dalla norma fissato ai fini della costituzione in giudizio destinata alla proposizione di opposizioni, nessun creditore dissenziente abbia provveduto ad assumere specifica iniziativa intesa a contrastare l'indicata domanda di omologazione; visti gli artt.180 e 182 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

OMOLOGA

la proposta di concordato preventivo dalla ~~COOP. S.R.L.~~ s.r.l. in liquidazione, assegnataria del numero ~~05850270054~~, di partita I.V.A., con sede a Foligno (PG), Via Gran Sasso n.25, avanzata, con ricorso depositato in data 7 dicembre 2016;



NOMINA

perché assista alle operazioni di liquidazione, Comitato dei Creditori, a comporre il quale chiama:

- 1) MENCI & C. SPA, di partita IVA 01088930514, con sede a Castiglio Fiorentino (AR), Fraz. Montecchio n.353, pec: menci@pec.it
- 2) CAMPANIA LUBRIFICANTI SRL, di partita IVA 01869860641, con sede a Monteforte Irpino (AV), Via Nazionale Alvanella n.15, pec: info@pec.campanialubrificanti.it
- 3) DEUTSCHE BANK SPA, di partita IVA 01340740156, con sede a Milano, Piazza del Calendario n.3 pec: dbspa3@actaliscertymail.it

FISSA

in aliquota percentuale non superiore alle due unità del compenso complessivamente e conclusivamente definito a favore del liquidatore di seguito designato, il distinto compenso a ciascun membro del Comitato dei Creditori spettante, per l'opera svolta sino al momento di compiuta ripartizione integrale del ricavato dalla liquidazione, compenso suscettivo di maggiorazione solo in ragione di rimborso delle spese borsuali da ciascun membro, per tale opera, anticipate, ove documentate;

NOMINA

poi, liquidatore, ai fini dell'esecuzione del concordato BALDONI LUCA, commercialista, di codice fiscale BLDLCU65E29D653G, con studio professionale a Foligno (PG), Via Monte Acuto n. 49,

PRESCRIVE

a detto liquidatore, a disciplina dello svolgimento d'ogni attività a lui riservata dalla nomina che precede, le seguenti modalità:

- a. eseguire, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione a lui del presente provvedimento, inventario dei beni mobili e ricognizione dei beni immobili alla ~~CONCORDIA~~ s.r.l. in liquidazione, assegnataria del numero ~~03846220654~~, di partita I.V.A., con sede a Foligno (PG), Via Gran Sasso n.25, appartenenti, assumendo progressivamente la custodia di tali beni, conferendo al Commissario Liquidatore in questa sede nominato mandato irrevocabile a vendere;
- b. eseguire la liquidazione di detti beni, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 105, 106, 107 e 108 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e nei tempi considerati in programma di liquidazione dal liquidatore prontamente adottato e, una volta approvato dal Comitato dei Creditori, dal liquidatore medesimo, prima comunicato, mediante deposito in Cancelleria, al Giudice Delegato, quindi, al Commissario Giudiziale trasmesso;



- c. esigere il pagamento d'ogni credito della ~~OBMA S.p.A.~~ s.r.l. *in liquidazione* ed assumere, previo parere favorevole vuoi del Comitato dei Creditori, vuoi del Commissario Giudiziale, ogni iniziativa, anche giudiziaria, a tal esazione intesa;
- d. accreditare le somme provenienti da detta esazione, anche relative a crediti sorti in conseguenza delle attività di liquidazione, su deposito bancario, regolato in conto corrente, la costituzione del quale, a nome della ~~OBMA S.p.A.~~ s.r.l. *in liquidazione*, deve rimaner condizionata da un'espressa considerazione, documentalmente esternata, delle ragioni procedimentali del deposito medesimo;
- e. comunicare al Giudice Delegato, con cadenza trimestrale, ogni addebito di somme su tale deposito eseguita a pagamenti riconducibile, allo stesso Giudice Delegato, oltre che al Commissario Giudiziale rimettendo, in copia, l'estratto contabile del conto stesso a lui periodicamente trasmesso dall'Istituto di Credito depositario;
- f. predisporre elenco dei creditori alla soddisfazione dei quali rimangono finalizzate le attività di liquidazione e di esazione di crediti, munito di indicazione analitica del credito a ciascuno spettante, oltre che delle ragioni di prelazione che il credito stesso assistono, provvedendo a costante aggiornamento di tal elenco, a esso apportando ogni variazione imposta dagli eventi, questa comunicando, altresì, all'Ufficio del Commissario Giudiziale e al Giudice Delegato;



- g. predisporre piani di ripartizione, anche parziale, delle somme accreditate sull'indicato deposito bancario fra i creditori da detto elenco risultanti e nel rispetto delle cause legittime di prelazione in questo considerate, provvedendo al deposito in Cancelleria di tali piani;
- h. eseguire ogni pagamento, in attuazione dei citati piani di ripartizione, solo a seguito di apposita autorizzazione del Giudice Delegato utile ad addebitare sul citato deposito bancario la somma al pagamento stesso necessaria e mediante consegna di assegno circolare, emesso, per tale somma, dall'Istituto di Credito depositario, ovvero mediante corrispondente accreditato su deposito bancario o postale, intestato al creditore beneficiario del pagamento stesso;
- i. rendere, prima dell'esecuzione del pagamento conclusivo a favore dei creditori, mediante deposito in Cancelleria, il conto della propria gestione liquidatoria, con modalità corrispondenti a quelle dall'art. 116 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 previste, previa comunicazione della documentazione estensiva del conto stesso all'Ufficio del Commissario Giudiziale;
- j. comunicare con tempestività e completezza al all'Ufficio del Commissario Giudiziale ogni informazione dalla quale possano desumersi ragioni utili alla risoluzione, ovvero all'annullamento del concordato omologato, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 186, 137 e 138 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

MANDA

alla Cancelleria, per la comunicazione del presente provvedimento alla ~~CCIAA~~ s.r.l.


in liquidazione, assegnataria del numero ~~0186220052~~ di partita I.V.A., con sede a Foligno (PG), Via Gran Sasso n.25, all'Ufficio del Commissario Giudiziale, ufficio a Andrea CICIONI affidato, anche per ulteriore notizia a tutti i creditori, e al liquidatore nominato;

DISPONE


quindi, pubblicazione del presente Decreto a norma dell'art. 17 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Spoletto, **17 MAR. 2022**


Il Giudice est.


Roberto Laudenzi

Il Presidente


Silvio Magagnoli Alunno

Depositato in Cancelleria oggi, **17 MAR. 2022**


IL CANCELLIERE
Francesca Barnocchi